Allegato 2

Disposizioni di finanza pubblica afferenti agli enti di diritto privato di cui all'articolo 14 del codice civile inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Marzo 2025

Il presente documento è stato predisposto con la generale finalità di agevolare gli enti interessati nell'attività di ricognizione delle norme a essi applicabili; tale elenco tuttavia potrebbe non essere esaustivo rispetto al complesso delle disposizioni di finanza pubblica a cui ciascun ente di diritto privato è assoggettato.

Raccolta delle principali disposizioni di finanza pubblica afferenti agli enti di diritto privato di cui all'articolo 14 del codice civile inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Gli enti di diritto privato (es. fondazioni, associazioni) inseriti nel conto economico consolidato (c.d. elenco ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), sono qualificati "amministrazione pubblica" divenendo destinatari di misure di finanza pubblica.

Di seguito si fornisce l'elenco delle più significative disposizioni che gli enti di diritto privato inclusi nel predetto elenco ISTAT devono avere cura di applicare a partire dall'anno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento ricognitivo emanato dall'ISTAT.

ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER LE AMMINISTRAZIONI IN REGIME DI CONTABILITÀ CIVILISTICA (DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 2011, N. 91 – DECRETO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 27 MARZO 2013)

Il decreto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 prescrive che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in contabilità civilistica ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011, debbono redigere un budget economico annuale secondo lo schema di cui all'allegato 1 del decreto medesimo.

Al budget economico sono allegati:

a) il budget economico triennale;
b) la relazione illustrativa;
c) il prospetto delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi per gruppi COFOG;
d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
e) la relazione del Collegio dei Revisori;

   Inoltre, le disposizioni del decreto ministeriale 27 marzo 2013 per la fase di rendicontazione (articolo 5) prevedono che al bilancio d'esercizio vadano allegati;
f) il conto consuntivo in termini di cassa con ripartizione della spesa per missioni e programmi (articolo 9, commi 1 e 2);

g) il rapporto sui risultati di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
h) i prospetti SIOPE (se l'Ente è tenuto all'adesione a SIOPE).

TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI (ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 2011, N. 91)

L'Ente è tenuto ad approvare:

a) il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce;

b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce.

TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI AL MEF-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, l'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Per gli adempimenti conseguenti è operativa l'applicazione *web* "PORTALE IGF – BILANCIO ENTI" raggiungibile all'indirizzo https://portaleigf.rgs.mef.gov.it.

L'ente, per adempiere a tale obbligo, deve attenersi alle modalità operative indicate nella determina del Ragioniere Generale dello Stato del 26 aprile 2010, trasmettendo, al fine dell'accreditamento nel sito informatico dedicato, i seguenti dati all'indirizzo e-mail *rgs.igf.bilancioenti@mef.gov.it*:

a) nominativo del responsabile della trasmissione dei dati contabili da accreditare per l'accesso all'applicativo *web*, coincidente, di prassi, con la figura del dirigente dell'ufficio finanziario, ed eventualmente un suo delegato, con l'indicazione del relativo codice fiscale;
b) uno o più indirizzi e-mail istituzionali di riferimento per ogni nominativo fornito.

Con l'invio delle credenziali di accesso e con le conseguenti operazioni di accreditamento sono fruibili sul portale *web* le modalità operative e sono rese disponibili le fasi per il caricamento dei dati riferiti ai consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni. Contestualmente è anche attivata la funzione "PROTOCOLLO DOCUMENTI DI BILANCIO" per la trasmissione ufficiale della documentazione di bilancio ai sensi della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 24 novembre 2016.

TRASMISSIONE DEI FLUSSI DI CASSA AL MEF-RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L'articolo 14, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che il MEF-RGS pubblichi mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale. Con Determina del RGS n. 37547 del 26 aprile 2010 le amministrazioni contenute nel sotto-settore delle amministrazioni centrali, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, se non trasmettono i dati tramite l'applicativo SIOPE, sono tenute all'invio telematico dei dati di cassa mensili tramite il portale *http://portaleigf.tesoro.it*. Gli Allegati B e C della suddetta Determina illustrano lo schema di rilevazione dei flussi di cassa, nonché le modalità operative e di accreditamento al sistema.

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SUI PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L'articolo 1, comma 626, della legge n. 160 del 2019 prevede che: "*Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente.*

Successivamente l'articolo 175, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede altresì che: 7. *Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a*

dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.

L'obbligo di trasmissione viene assolto caricando le informazioni e i contratti di PPP sul Portale RGS per il monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato raggiungibile tramite il seguente indirizzo *https://ppp.rgs.mef.gov.it*.

Nell'area pubblica del portale sono disponibili le istruzioni per l'uso del portale e le modalità di registrazione per il caricamento delle informazioni.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Vige l'obbligo di rispettare le disposizioni di contenimento della spesa che individuano l'ambito soggettivo di applicazione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, occorre valutare le modalità applicative per la determinazione del limite introdotto dall' articolo 1, comma 591 e segg., della legge n. 160 del 2019 che fissa un tetto di spesa per acquisto di beni e servizi pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità nel triennio 2016-2018.

Più precisamente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 591, della richiamata legge n. n. 160 del 2019, gli enti di diritto privato devono calcolare il valore medio della spesa sostenuta per acquisto di beni e servizi, facendo riferimento ai valori delle voci di bilancio iscritti nei bilanci approvati per gli anni 2016, 2017 e 2018, e tale valore costituirà il limite di spesa a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui gli enti sono stati inseriti nell'elenco ISTAT.

Ai fini dell'individuazione delle voci di bilancio, il successivo comma 592 stabilisce espressamente che, per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, occorre fare riferimento alle voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013.

Ad ogni buon conto, nel calcolo del valore medio applicabile quale limite di spesa, in linea con le indicazioni contenute nelle circolari MEF-RGS annualmente diramate al fine di fornire istruzioni agli enti e organismi pubblici per la predisposizione dei bilanci di previsione (segnatamente, la circolare MEF-RGS n. 9 del 21 aprile 2020), non vanno considerate talune tipologie di oneri (ad esempio, le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati). A tal proposito, è opportuno che gli enti di cui trattasi prendano visione delle circolari annualmente diramate dal MEF-RGS[1]. Inoltre, in conformità con quanto chiarito con la circolare MEF-RGS n. 26 del 14 dicembre 2020, si rappresenta che, nell'ambito del predetto limite di spesa complessivo per acquisto di beni e servizi, deve essere assicurata anche la specifica riduzione della spesa relativa all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi, in quanto continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di limiti di spesa per autovetture, recate in particolare:

a) dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (limite di spesa pari all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi);
b) dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (limite di spesa pari al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi);
c) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014 (determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone).

In ordine al versamento da effettuare entro il 30 giugno ad apposito capitolo in entrata del bilancio dello Stato, giova rilevare che, ai sensi del comma 594 dell'articolo 1, della citata legge n. 160 del 2019 e in linea con le indicazioni già fornite nella circolare MEF-RGS n. 9 del 2020 (cfr. pagg. 5-10 della circolare), tale versamento appare doversi riferire all'importo "dovuto" nell'esercizio 2018, in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla legge n. 160 del 2019, incrementato del 10 per cento.

[1] Si fa riferimento, in particolare, alle circolari RGS n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 32 del 23 dicembre 2015, n. 12 del 23 marzo 2016, n. 26 del 7 dicembre 2016, n. 18 del 13 aprile 2017, n. 33 del 20 dicembre 2017, n.14 del 23 marzo 2018, n. 31 del 29 novembre 2018, n. 14 del 29 aprile 2019, n. 34 del 19 dicembre 2019, n. 9 del 21 aprile 2020, n. 26 del 14 dicembre 2020, n. 11 del 9 aprile 2021, n. 26 dell'11 novembre 2021, n. 23 del 19 maggio 2022, n. 42 del 7 dicembre 2022, n.15 del 7 aprile 2023, n. 29 del 3 novembre 2023, e, da ultimo, la circolare n. 16 del 9 aprile 2024. Le circolari indicate sono reperibili sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato al seguente indirizzo: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/index.html?tipologia=Circolar

Pertanto, ove gli enti di diritto privato non rientrano nel novero dei soggetti contemplati nell'elenco redatto dall'ISTAT con riferimento all'esercizio 2018, si ritiene che gli stessi non siano tenuti a effettuare il versamento in questione.

L'organo di controllo avrà cura di verificare l'apposita scheda di monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato, che è annualmente diramata dal MEF-RGS (da ultimo con circolare n. 16 del 9 aprile 2024) e che deve essere trasmessa a questa Amministrazione a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora gli enti siano stati istituiti successivamente agli anni di riferimento previsti per il calcolo dei limiti di spesa ovvero che non erano ancora operativi in tali anni, si pone la problematica dell'individuazione del parametro per la corretta determinazione dei limiti di spesa.

In merito, si richiamano le indicazioni fornite con la menzionata circolare MEF-RGS n. 9 del 21 aprile 2020, la quale, conformemente a quanto già rappresentato in precedenti circolari, per gli enti e organismi di nuova istituzione, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, per i quali non sussiste un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, suggerisce di individuare tale parametro nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura "previa valutazione dell'Amministrazione vigilante". La predetta circolare propone "a titolo esemplificativo e non esaustivo" che l'operatività della struttura sia valutata alla luce della intervenuta costituzione degli organi, dell'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dell'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria mission istituzionale.

Tale indicazione vale sia con riferimento alle disposizioni di contenimento della spesa introdotte dall'articolo 1, commi 590 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia con riferimento alle norme di contenimento della spesa introdotte da precedenti disposizioni normative, tuttora vigenti e applicabili alle pubbliche amministrazioni. Si citano, a titolo esemplificativo, i vigenti limiti di spesa per le autovetture.

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI, DEI GETTONI DI PRESENZA E DI OGNI ULTERIORE EMOLUMENTO, CON ESCLUSIONE DEI RIMBORSI SPESE, DA ATTRIBUIRE AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Per la determinazione dei compensi agli organi di amministrazione e controllo, si richiama il rispetto dei vincoli recati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA IN MATERIA DI PERSONALE

Si richiama il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale con riferimento a quanto disposto dall'articolo 5, commi 7 (valore nominale a 7 euro dei buoni pasto) e 8 (divieto di monetizzazione delle ferie), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Inoltre, occorre tenere conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", il quale prevede che "*Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali, non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20*".

Le suddette amministrazioni, ai sensi del successivo comma 834, provvedono a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari alle somme corrispondenti ai risparmi conseguiti in virtù dell'applicazione del richiamato comma 830. Il versamento delle predette somme va effettuato al capitolo n. 3441, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, rubricato "*Versamenti da parte delle amministrazioni pubbliche delle*

somme derivanti dai risparmi di spesa conseguiti per effetto della riduzione del turn over in materia di assunzioni".

PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Per quanto concerne la disciplina in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, si evidenziano, in particolare, gli adempimenti scaturenti:

a) dall'articolo 33 (Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza trimestrale e annuale, un indicatore (denominato, rispettivamente, "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" e "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti") dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
b) dall'articolo 1, commi 867 e 867-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti commerciali-PCC, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con cadenza annuale e trimestrale, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati.

Pertanto, gli Enti interessati devono provvedere ad accreditarsi nella predetta PCC e – nel segnalare che le procedure relative sono rinvenibili nei documenti a disposizione sul sito *web* della stessa PCC all'indirizzo: *https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml* – si sottolinea la necessità che, al momento della registrazione, i medesimi Enti prestino particolare cura nell'individuare, in base al proprio status giuridico, l'ambito adeguato tra quelli proposti dalla PCC.

A titolo esemplificativo, si evidenzia, che i soggetti di diritto privato – quali, ad esempio, le associazioni, le fondazioni e le società – nonché gli enti pubblici economici, qualora inseriti nell'elenco ISTAT, ricadono nell'ambito vii) "*Altri Enti tenuti alla registrazione ex art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009*", in quanto non rientranti nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, si fa presente che l'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, contempla, per le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'applicazione di misure di garanzia basate sulla verifica di due appositi indicatori, ossia l'indicatore di riduzione del debito pregresso e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, e specificate nei successivi commi 862-863 (per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria) e 864 (per gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale).

Per completezza, non si tralascia di ricordare che, in base all'articolo 1, comma 868, della richiamata legge 30 dicembre 2018, n. 145, le misure di garanzia di cui al comma 862, lettera a) e al comma 864, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 859 "*che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture*."

Infine, si rappresenta che, in base all'articolo 1, comma 872, della più volte richiamata legge n. 145 del 2018, il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

ORGANO DI CONTROLLO (ARTICOLO 16 LEGGE LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

E' necessario prevedere la presenza nell'organo di controllo dell'Ente (Collegio di revisione o sindacale) di un componente designato dal MEF. Ciò potrebbe determinare la necessità di una modifica dello Statuto relativamente alla composizione dell'organo di controllo in questione.

Occorrerà quindi richiedere la designazione di un componente del Collegio dei revisori al MEF - RGS - IGF - Ufficio III in prossimità della scadenza del mandato del Collegio dei revisori in carica.

CONTO ANNUALE DEL PERSONALE

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, effettua una serie di rilevazioni riguardanti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema SICO (Sistema Conoscitivo

del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). La circolare esplicativa che annualmente viene emanata, i modelli di rilevazione e tutto il materiale utile sono resi disponibili dal sito raggiungibile all'indirizzo *www.homepagesico.mef.gov.it*.

Al medesimo indirizzo è disponibile il modulo di richiesta utenza per avere l'accesso a SICO che, compilato in ogni sua parte, va inviato alla casella di posta elettronica *utenze.sico@mef.gov.it*.

Le amministrazioni censite nell'elenco ISTAT (lista S13) che non hanno alcun tipo di personale da inserire nelle diverse tabelle di organico (comprese tutte le varie forme flessibili) e nessun tipo di spesa, né i rimborsi per il personale di altri enti utilizzato, devono inviare una email alla casella di posta *utenze.sico@mef.gov.it* in cui illustrano la loro situazione. Ad avvenuta acquisizione delle informazioni, sarà cura dell'IGOP-Ufficio III indicare gli enti coinvolti come non tenuti alla rilevazione per l'anno.

Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente) è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'Istituzione, a sottoscrivere il Conto annuale dell'ente apponendo la firma nell'apposito spazio all'interno della stampa dell'intero modello "certificato".

SIOPE (SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI)

Per le esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica è prevista la trasmissione alla banca dati SIOPE, tramite i tesorieri o cassieri, dei dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

A tal fine, il comma 8-bis dell'articolo 14 della legge n. 196 del 2009 prevede che, allo scopo di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse.

In attuazione del decreto MEF del 30 maggio 2018, la rilevazione SIOPE+ è stata regolarmente avviata a regime, con decorrenza 1° gennaio 2019, per gli enti già soggetti alla rilevazione SIOPE, tra cui gli enti e le istituzioni di ricerca, individuati nell'elenco

annualmente pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, i predetti enti devono porre in essere le attività necessarie per l'avvio di detta rilevazione a decorrere dal 1° marzo 2024 e, in particolare:

a) dotarsi di servizi di cassa che garantiscono il rispetto degli adempimenti riguardanti la rilevazione SIOPE;
b) adeguare le proprie procedure contabili in modo da assicurare l'utilizzo esclusivo degli ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID, la corretta applicazione della codifica gestionale agli ordini di incasso e di pagamento e, nel caso di pagamento di fatture, del numero attribuito alla fattura elettronica dal Sistema di Interscambio (SDI) necessario per il corretto abbinamento delle fatture presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali: a tal proposito si richiama il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2017 concernente l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti di ricerca al piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013 – a decorrere dal 1° gennaio 2018 (G.U. Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2017), riportante i codici gestionali da indicare sugli ordinativi di incasso e di pagamento e le attività da porre in essere al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale;
c) uniformare la codificazione alle istruzioni del "Glossario dei codici gestionali SIOPE" pubblicato nel sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE *www.siope.tesoro.it* e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica;
d) avviare i collaudi delle procedure di collegamento al SIOPE con la Banca d'Italia;
e) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia;
f) segnalare il nome del proprio referente SIOPE, e il relativo indirizzo di posta elettronica, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, al seguente indirizzo di posta elettronica: *siope.universita-edr@mef.gov.it*.

Per l'attivazione del codice SIOPE è necessario inviare una mail di richiesta non pec, alla casella di posta dedicata all'anagrafe SIOPE *igepa.relcassa@mef.gov.it*, corredata dalle norme istitutive dell'ente e dallo Statuto.

Non sono tenuti agli adempimenti SIOPE gli enti per i quali la rilevazione SIOPE non è ancora stata attivata attraverso l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze di cui all'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione della rilevazione SIOPE.

APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

L'Ente di diritto privato incluso nell'elenco ISTAT è invitato a considerare, qualora non lo abbia già fatto, la sua riconducibilità nel novero degli "organismi di diritto pubblico", nozione di derivazione comunitaria e recepita nel codice dei contratti pubblici. Occorre rammentare, in proposito, che l'attività consultiva in materia di contratti pubblici, in particolare, con riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice dei contratti pubblici, è svolta dall'ANAC.